

Sent. n. 248/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,
visto l'atto introduttivo del giudizio;
esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Udito all'udienza tenuta in data 15/04/2024 con
l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'avv. Andrea Botta per l'INPS, non intervenuto di-
fensore del ricorrente;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78624 del registro di
Segreteria, promosso dal sig. XX, rap-
presentato e difeso dagli avv.ti Chiara Chessa (C.F.
CHSCHR82H68A390K) ed Eleonora Barbini (C.F.
BRBLNR81B49A390X) del Foro di Arezzo, anche disgiun-
tamente tra loro, con domicilio eletto presso e nel
loro Studio Legale posto in Arezzo (AR), Viale Mi-

chelangelo n. 26, con indicazione di voler ricevere le comunicazioni e tutte le notificazioni di rito via PEC agli indirizzi di posta elettronica certificata chiara.chessa@pcert.it e avveleonorabarbini@puntopec.it o al Fax n. 0575-354991;

contro

l'INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Andrea Botta, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29.

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente – già Primo Maresciallo Luogotenente della Marina Militare- ha chiesto il ricalcolo del trattamento con applicazione, sulla quota retributiva dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, con vittoria di spese.

Parte attrice ha rappresentato che:

- l'anzianità di servizio utile maturata al 31/12/95 è di anni 17 e mesi 3;
- l'INPS ha attribuito le aliquote pensionabili previste dall'art. 44 del TU 1092/1973 per il

personale civile, anziché quelle di cui
all'art 54 comma 1 del medesimo TU per il
personale militare;

- inviava diffida in data 09.03.2020 all'Inps
per ottenere la carretta aliquota ma senza
riscontro.

2. L'INPS si è costituito in giudizio con memoria
con la quale ha dedotto che:

- il ricorrente rientra tra i destinatari della
circolare INPS n. 107 del 14/7/2021 che ha
fornito istruzioni operative e ulteriori
chiarimenti in merito al riesame d'ufficio
dei trattamenti pensionistici e al loro ri-
calcolo tenendo conto dell'aliquota del 2,44%
con riferimento alle anzianità contributive
maturate entro il 31/12/95, per coloro con
più di quindici anni di servizio a tale data;
- la pensione è stata riliquidata d'ufficio per
l'applicazione del 2,44 per cento, con paga-
mento degli arretrati e accessori di legge
sulla rata di maggio 2024,
concludendo per la cessata la materia del conten-
dere.

3. A conclusione dell'udienza il ricorso è stato

trattenuto in decisione.

DIRITTO:

1. Oggetto del presente giudizio è l'ambito di applicazione dell'art. 54, comma 1, d.p.r. 1092/73, secondo cui "La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile".

2. Negativo apprezzamento va espressa per la richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere formulata dall'INPS resistente in considerazione che a tal fine è necessario che:

- il fatto nuovo sia successivo alla proposizione della domanda e determini l'integrale eliminazione della materia della lite;
- vi sia accordo tra le parti sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto.

Presupposti che non si rinvergono nella fattispecie in esame.

3. Nel merito, occorre dare atto che nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza n.1/2021 delle Sezioni Riunite, che nel comporre il conflitto in ordine alle contrastanti opzioni interpretative dell'art. 54 del TU riguardante il personale milita-

re cessato dal servizio con una anzianità, alla data del 31.12.1995, inferiore ai venti anni di servizio utile, ma compresa tra i 15 e 18 anni di servizio, ha espresso il seguente principio di diritto: “La "quota retributiva " della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.”

Va, peraltro, evidenziato che con la successiva sentenza n.12/2021, le Sezioni Riunite, in ordine alla questione dell'applicabilità dell'art. 54 del TU al personale militare cessato dal servizio con una anzianità, alla data del 31.12.1995 inferiore a 15 anni hanno enunciato il seguente principio di diritto “La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del

personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile”.

Alla luce dell'autorevole giurisprudenza richiamata si reputa che il ricorso sia meritevole di parziale accoglimento dichiarando il diritto del ricorrente al ricalcolo della quota retributiva di pensione con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile di anzianità maturata al 31.12.1995.

Sugli arretrati spettanti, vanno corrisposti interessi legali e, nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria.

2. Si compensano le spese di lite. Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

Accoglie parzialmente il ricorso nei termini di

cui in motivazione.

Spese di lite compensate. Nulla per le spese di

giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di com-

petenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del

15 aprile 2024.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 28.05.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA